

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DI CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE O PER LE MODIFICHE A CORSI GIÀ ACCREDITATI

25 giugno 2024

A cura della Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione - Unità Offerta Formativa Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e Anagrafe Nazionale Studenti

A) CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE

A.1) Primo passo: ordinamento e documento di progettazione

Per istituire un nuovo corso di studio è necessario inviare agli organi collegiali di Ateneo, entro la data stabilita annualmente e fissata nello scadenario, il seguente materiale:

- l'ordinamento del nuovo corso di studio;
- la bozza del piano di studio;
- la scheda di progettazione.

Tutti i documenti devono essere deliberati dal Consiglio di Dipartimento di riferimento (nel caso di corso interdipartimentale devono essere deliberati da tutti i dipartimenti coinvolti).

L'*ordinamento* deve contenere le seguenti informazioni (da inserire negli appositi quadri della **SUA-CdS**, che sono i quadri identificati dalla sigla **RaD**):

- Nome del corso, in italiano e in inglese, con l'indicazione di quale delle due denominazioni si vuole usare per riferirsi al corso (SUA→ TAB AMMINISTRAZIONE - sezione *Informazioni* - quadro "Informazioni generali sul Corso di Studi")
- Lingua in cui si tiene il corso: può essere italiano, italiano e inglese, o inglese (SUA→ TAB AMMINISTRAZIONE - sezione *Informazioni* - quadro "Informazioni generali sul Corso di Studi")
- Modalità di erogazione: convenzionale, mista, prevalentemente a distanza, integralmente a distanza (si veda la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti per la definizione di questi termini; SUA→ TAB AMMINISTRAZIONE - sezione *Informazioni* - quadro "Informazioni generali sul Corso di Studi")
- Massimo numero di crediti riconoscibili per abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia o maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso: al massimo 12. (Questo numero non riguarda il riconoscimento di crediti di attività universitarie svolte in altra università o in altro corso di studio, per i quali il numero di CFU riconoscibili per ogni singolo studente dipende dalla valutazione che il consiglio di corso farà del curriculum; SUA→ TAB AMMINISTRAZIONE - sezione *Altre Informazioni* - quadro "Altre Informazioni").
- Nel caso il corso insista su una classe dove sono già presenti altri corsi è necessario motivare l'istituzione di più corsi nella classe. Inoltre, per i corsi di laurea triennale, se il nuovo corso non condivide almeno 60 crediti di attività di base o caratterizzanti con gli altri corsi già attivati nella classe occorre richiedere con motivazioni l'istituzione dei gruppi di affinità (corsi in gruppi di affinità diversi non hanno l'obbligo di condividere crediti; SUA→ TAB AMMINISTRAZIONE - sezione *Altre Informazioni* - quadro "Altre Informazioni").
- Nel caso di corsi interateneo è necessario presentare la relativa convenzione (SUA→ TAB AMMINISTRAZIONE - sezione *Informazioni* - quadro "Corsi interateneo").
- Una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni (SUA→ TAB QUALITA' - sezione A - quadro A1.a).

- Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo (questo quadro è fondamentale perché è quello in cui si spiega cosa si vuole ottenere con questo CdS e come si intendono raggiungere gli obiettivi indicati; SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadro A4.a).
- Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare conoscenza e comprensione – Sintesi (attenzione: l'analogo quadro di dettaglio non fa parte dell'ordinamento; SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadro A4.b.1).
- Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento (SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadro A4.c).
- Conoscenze richieste per l'accesso (SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadro A3.a).
- Caratteristiche della prova finale (SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadro A5.a).
- Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati e definizione delle professioni secondo le codifiche ISTAT (SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadri A2.a e A2.b).
- Descrizione sintetica delle attività affini e integrative (SUA→ TAB QUALITA' – sezione A – quadro A4.d).

Si consiglia caldamente di leggere la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti prima di completare la proposta, in modo da adeguarsi alle indicazioni ivi contenute. Si ricordano qui alcuni suggerimenti di base:

- Nella parte testuale dell'ordinamento conviene essere sintetici e chiari, tenendo presente che quanto scritto dovrebbe rimanere, ove possibile, stabile per qualche anno e che il destinatario finale è lo studente potenzialmente interessato a iscriversi al CdS.
- È consigliabile costruire la tabella delle attività formative nell'ordinamento del corso usando gli intervalli di CFU. Di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate nel campo *Note*, corrispondente alla tipologia di attività.
- È opportuno definire prima il piano di studio del corso e solo dopo attribuire SSD e CFU agli ambiti dell'ordinamento.
- Alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi di laurea, e almeno 12 crediti nei corsi di laurea magistrale.
- Nelle attività affini o integrative possono essere previsti settori scientifico-disciplinari qualsiasi (inclusi settori già presenti nella classe del corso di studio fra le attività di base o caratterizzanti) purché coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso. A partire dall'a.a. 2022/2023 l'elenco di questi settori scientifico-disciplinari non deve più essere esplicitato nell'ordinamento; si consiglia però di inserire nel campo Descrizione sintetica delle attività affini e integrative (Quadro A4.d della Scheda SUA-CdS) una breve descrizione del ruolo che le attività affini o integrative svolgeranno all'interno del corso, senza specificarne gli SSD, la denominazione delle attività formative e/o i rispettivi CFU.
- La norma stabilisce che i corsi di studio devono prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali. Il CUN richiede che di norma non siano assegnati a queste attività più di 18 CFU per le lauree o 15 CFU per le lauree magistrali; eventuali eccezioni devono essere motivate (per esempio, facendo riferimento a percorsi legati alla formazione insegnanti).

- Il numero di CFU per la prova finale di un corso di laurea di norma non deve essere inferiore a 3; alla prova finale di una laurea magistrale andrà invece attribuito un numero di CFU notevolmente superiore.
- Per conseguire la laurea triennale lo studente deve conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione Europea diversa dalla lingua italiana. È necessario quindi prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea o, in alternativa, inserire settori di lingua obbligatori nelle attività di base, caratterizzanti o affini.
- Almeno 1 credito dev'essere assegnato alle "Ulteriori attività formative".

La *bozza del piano di studio* deve contenere la didattica programmata per tutti gli anni della durata normale del corso. Al momento dell'invio agli organi collegiali dell'ordinamento non è necessario che la bozza sia definitiva, può essere ulteriormente aggiustata entro la presentazione del regolamento definitivo (vedi oltre), ma dev'essere già sufficientemente indicativa degli insegnamenti che andranno a costituire il corso.

Il *documento di presentazione* deve contenere le seguenti informazioni:

- Una breve presentazione delle motivazioni che hanno portato alla formulazione della proposta del nuovo corso di studio, descrivendo sinteticamente i principali elementi a sostegno della proposta.
- Una sintetica descrizione dei principali elementi che contraddistinguono i profili culturali e professionali in uscita e il complesso dell'offerta formativa del corso, evidenziando gli aspetti di novità rispetto agli altri corsi già attivati nel nostro Ateneo.
- Una breve relazione che descriva le attività di ricerca svolte da docenti del corso di studio, coerenti e rilevanti rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso.
- Una relazione da cui si rilevi l'interesse della società per la figura professionale del laureato, anche a seguito delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni.
- Una relazione che illustri la sostenibilità del corso, sia in termini di docenza (in particolare dei docenti di riferimento) sia in termini logistici (aule, laboratori, ecc.), anche in relazione agli altri corsi già attivi nel Dipartimento di riferimento.
- Ogni altra informazione che si ritenga utile per la presentazione del corso, tenendo in particolare presenti i punti di attenzione indicati nel documento ANVUR sulla redazione del documento di progettazione del corso.

Si invita caldamente a leggere il documento ANVUR prima di stilare il documento di presentazione, che dev'essere coerente e coordinato con quanto andrà inserito nei quadri non ordinamentali della SUA-CdS.

A.2) Secondo passo: regolamento del corso e SUA-CdS

Oltre ai documenti indicati nel punto A.1), per completare la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio, entro la data indicata annualmente, occorre:

- Completare la compilazione della SUA-CdS.
- Completare la scrittura del regolamento didattico del corso di studio, incluso il piano di studio definitivo.
- Completare la programmazione didattica (didattica erogata) del primo anno di corso.
- Identificare i docenti di riferimento.

Nel completare la compilazione della SUA-CdS si invita nuovamente a tenere presenti i punti di attenzione indicati nel documento ANVUR allegato.

Il regolamento didattico del corso di studio deve contenere come informazioni di base: l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli ed eventualmente segmenti, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; i curricula offerti agli studenti; la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. Il tutto sia in italiano sia in inglese. Inoltre deve contenere le informazioni relative a : tipo di laurea; dipartimento di afferenza; denominazione del corso; classe di appartenenza ed eventuale seconda classe; indicazione se Interateneo o Interdipartimentale; gli obiettivi formativi specifici; se è presente il numero programmato e la sua motivazione; il numero stimato di immatricolati; i requisiti di ammissione e la modalità di verifica; la modalità di determinazione del voto di laurea; la specifica CFU (cioè il numero di ore di lezione per credito per ciascuna tipologia di attività formativa); l'attività di ricerca rilevante e il rapporto con il mondo del lavoro. Ovviamente il contenuto del regolamento dev'essere coerente con quanto indicato nell'ordinamento e nel documento di progettazione.

Nella scrittura del regolamento si invita, inoltre, a tenere presenti le seguenti indicazioni:

- a) il numero di esami per le attività di base, caratterizzanti e affini o integrative non deve essere superiore a 19 per i corsi triennali e 11 per i corsi magistrali (le attività a libera scelta dello studente contano come un ulteriore esame in entrambi i casi indipendentemente dal numero di crediti attribuiti a queste attività);
- b) a ogni modulo o insegnamento delle attività di base o caratterizzanti devono corrispondere, di norma, non meno di 6 CFU, o comunque non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per le attività affini o integrative il peso può essere inferiore a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. Ci sono eccezioni a questa regola, disciplinate dal dm 1154 del 14/10/2021.
- c) Gli insegnamenti e/o i moduli possono essere suddivisi in segmenti che insistono su SSD diversi.

Infine si ricorda che a ciascun docente di riferimento dev'essere assegnata un'attività didattica nel corso. Per i corsi di nuova istituzione, tale attività deve far parte della didattica programmata, come inserita nell'apposito quadro della SUA-CdS, e non necessariamente della programmazione didattica del primo anno di corso.

Si invita a consultare l'Allegato A del dm 1154/21 e l'Allegato 2 del dd 2711 del 22/11/2021 dove sono dettagliati i requisiti necessari relativi ai docenti di riferimento. In particolare si ricorda che:

- Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:
 - a) Professori a tempo indeterminato;
 - b) Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/10;
 - c) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art.3, comma 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012);
 - d) Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale;
- I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di $\frac{1}{2}$ della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato.

- I docenti di cui alle lettere c), d), nonché gli eventuali docenti a contratto possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di 1/2 i docenti appartenenti a università straniere (di cui alla lettera c o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c. 3 della legge n. 240/2010).
- I docenti di riferimento devono essere indicati con nome, cognome e matricola. I docenti di riferimento associati a incarichi didattici di anni successivi al primo, devono essere indicati al fine di dimostrare la sostenibilità teorica del corso; potranno essere cambiati, ove necessario, senza problemi, negli anni successivi.

B) MODIFICHE A CORSI GIÀ ACCREDITATI

B.1) Modifiche di ordinamento

La richiesta di modifica di ordinamento deve essere inviata agli organi collegiali, entro la data stabilita annualmente, tramite delibera del Dipartimento di riferimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e commissione paritetica. Tale delibera deve contenere anche una sintetica descrizione dei motivi che hanno portato a tale richiesta e degli obiettivi che si vogliono ottenere.

Le indicazioni e i suggerimenti per la scrittura degli ordinamenti riportati nel punto A.1) si applicano anche alle modifiche di ordinamento di corsi già accreditati. A questo proposito si ricorda che il CUN non si esprimerà sulla singola modifica proposta, ma rivedrà complessivamente il corso. È quindi importante, nel caso si presentino richieste di modifica, rivedere l'ordinamento nel suo complesso.

B.2) Modifiche di regolamento

Eventuali modifiche di regolamento devono essere approvate con delibera del Dipartimento di riferimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e commissione paritetica, e inserite in GDA (Gestione didattica di Ateneo) entro la data stabilita annualmente. Eventuali modifiche riguardanti il numero dei curricula, i requisiti di ammissione, le propedeuticità e la modalità di determinazione del voto finale devono essere approvate da parte del Senato Accademico.

L'eventuale richiesta di poter attivare moduli di 5 CFU (nei casi in cui non sia già permesso dalla normativa), dev'essere inviata al Senato Accademico unitamente alle altre modifiche di regolamento e, pertanto, con la stessa tempistica.

Eventuali modifiche proposte successivamente alla data citata sopra non possono riguardare gli argomenti che richiedono l'approvazione del Senato Accademico, devono essere motivate da eventi avvenuti dopo tale data e non prevedibili precedentemente, e devono essere autorizzate dal Prorettore per la Didattica.

Valgono tutte le indicazioni date nel punto A.2) precedente.

B.3) Programmazione didattica

Entro la data definita annualmente dev'essere completata la programmazione didattica, con l'indicazione della didattica erogata e delle relative coperture (tramite docenti in servizio, docenti di cui si prevede la presa di servizio in tempo utile, interPELLI o bandi), inserendola sul portale di Ateneo.

Entro la stessa data devono essere indicati i docenti di riferimento del corso, soggetti ai vincoli sopra descritti.

Modifiche alla programmazione didattica e ai nominativi dei docenti di riferimento richieste successivamente alla data fissata nello scadenario, ma prima della chiusura della compilazione della SUA-CdS, sono accettabili solo se debitamente motivate e per cause eccezionali.

Modifiche alla programmazione didattica dopo la chiusura della SUA-CdS sono fortemente sconsigliate, devono essere adeguatamente motivate da eventi occorsi dopo tale data e non prevedibili precedentemente, e devono essere autorizzate dal Prorettore per la Didattica.

B.4) *Compilazione ulteriori campi della SUA-CdS*

Entro la data definita annualmente dev'essere completata la compilazione della SUA-CdS. Indicazioni dettagliate vengono trasmesse, con adeguato anticipo, dal Presidio della Qualità. Oltre tale data non sarà più possibile modificare la scheda SUA-CdS, con l'eccezione di specifiche modifiche alla didattica erogata, dovute a variazioni, opportunamente autorizzate, della programmazione didattica.